

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX

D. LGS. 231/01

DI

ISOCLIMA S.P.A.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 Marzo 2024

PARTE GENERALE

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

1. *Il quadro normativo delineato dal Decreto Legislativo n. 231/2001*

Il D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001¹ (d'ora in poi, il "DECRETO") entrava in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione di alcune convenzioni internazionali, alle quali l'Italia aveva da tempo aderito,² in materia di responsabilità delle persone giuridiche. Per la prima volta l'ordinamento italiano introduceva la disciplina della «*responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*» conseguente ai reati commessi da propri esponenti (o comunque da soggetti funzionalmente legati allo stesso). Nell'ambito applicativo erano e sono dunque ricomprese anche gli enti costituiti in forma associativa quali ISOCLIMA S.P.A. (d'ora in poi "ISOCLIMA")

2. *Caratteristiche della responsabilità delle persone giuridiche*

La responsabilità amministrativa dell'ente derivante dalla commissione di uno dei reati per i quali è prevista si aggiunge, e non si sostituisce, a quella (penale o amministrativa) della persona fisica che è l'autore dell'illecito. Il DECRETO infatti, nel suo complesso, tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole.

Si tratta di una responsabilità autonoma: la responsabilità dell'ente sussiste anche nel caso in cui l'autore del reato non sia stato identificato oppure si sia verificata nei suoi confronti una causa di estinzione del reato per causa diversa dall'amnistia.

In concreto, può ben accadere, da un lato il reato contestato all'autore persona

¹ Emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140.

² Quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali

fisica si estingua per prescrizione, ovvero per il decorso del tempo oltre i limiti massimi previsti dalla legge, mentre dall'altro che sopravviva la responsabilità dell'ente.

Infatti, le sanzioni amministrative previste dal DECRETO in conseguenza della responsabilità dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dal *tempus commissi delicti*. Tuttavia, in caso di interruzione della prescrizione (in ragione di uno degli atti espressamente previsti), essa ricomincia a decorrere senza ulteriori limiti, secondo un regime completamente diverso da quello che regola la responsabilità da reato per le persone fisiche.

Dunque, può accadere che, per la persona fisica, il reato si estingua in ragione del decorso del tempo, mentre per l'ente il reato non si estingua, lasciando sopravvivere la relativa responsabilità.

3. *Ambito di applicabilità del decreto: il tassativo catalogo delle fattispecie di reato cui si applica il D. Lgs. 231/01*

La responsabilità dell'ente sorge solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge: l'ente «*non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità ... in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge*», che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Quindi, l'ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di ogni fatto costituente reato, ma solo della commissione di reati e di illeciti amministrativi tassativamente previsti dal DECRETO, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente ne richiamano la disciplina.

Il DECRETO prevede alcuni gruppi di reati (sia delitti che contravvenzioni), i quali possono far sorgere la responsabilità dell'ente:

- *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello*

- Stato o di un ente pubblico, e frode nelle pubbliche forniture, ex Art. 24, D. Lgs. n. 231/2001 (Articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D. Lgs. n. 75/2020)*³;
- *Delitti informatici e trattamento illecito di dati ex Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001 (Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008 e modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019)*⁴;
 - *Delitti di criminalità organizzata ex Art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001 (Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015)*⁵;
 - *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ex Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001 (modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)*⁶;

³ Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.) ▪ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019] ▪ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) ▪ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.) ▪ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.) ▪ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) ▪ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) ▪ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) ▪ Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti (art. 353-*bis* c.p.).

⁴ Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.) ▪ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.) ▪ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.) ▪ Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-*quinquies* c.p.) ▪ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.) ▪ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.) ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.) ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.) ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.) ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.) ▪ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.) ▪ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

⁵ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) ▪ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014] ▪ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) ▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-*bis* aggiunto dal D. Lgs. n. 202/2016] ▪ Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) ▪ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

⁶ Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019] ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.) ▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) ▪ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) ▪ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ▪ Peculato,

- *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento* ex Art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001 (Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs. 125/2016)⁷;
- *Delitti contro l'industria e il commercio* ex Art. 25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001 (Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009)⁸;
- *Reati societari* ex Art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001 (Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D. Lgs. n.38/2017 e dal D. Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023)⁹;

concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019] ▪ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019] ▪ Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) ▪ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) ▪ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

⁷ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) ▪ Alterazione di monete (art. 454 c.p.) ▪ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) ▪ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) ▪ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) ▪ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) ▪ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) ▪ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) ▪ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) ▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

⁸ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) ▪ Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.) ▪ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) ▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Aggiornato alla data del 22 gennaio 2020 (ultimo provvedimento inserito: Legge 19 dicembre 2019, n. 157) 3/7 ▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) ▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) ▪ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) ▪ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

⁹ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) ▪ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) ▪ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) ▪ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) ▪ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) ▪ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) ▪ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005] ▪ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) ▪ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) ▪ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019] ▪ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019] ▪ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) ▪ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) ▪ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

- *Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ex Art. 25-quater*, D. Lgs. n. 231/2001 (Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003)¹⁰;
- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex Art. 25-quater.1*, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006)¹¹;
- *Delitti contro la personalità individuale ex Art. 25-quinquies*, D. Lgs. n. 231/2001 (Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016)¹²;
- *Reati di abuso di mercato ex Art. 25-sexies*, D. Lgs. n. 231/2001 (Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005) ed altre fattispecie in materia di *abusi di mercato ex Art. 187-quinquies TUF* (Articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021)¹³;
- *Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul*

¹⁰ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) ▪ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) ▪ Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) ▪ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater c.p.) ▪ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.) ▪ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.) ▪ sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) ▪ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.) ▪ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) ▪ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.) ▪ Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.) ▪ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) ▪ Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.lgs. 21/2018] ▪ Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) ▪ Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) ▪ Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) ▪ Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) ▪ Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) ▪ Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, Aggiornato alla data del 22 gennaio 2020 (ultimo provvedimento inserito: Legge 19 dicembre 2019, n. 157) 4/7 art. 1) ▪ Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) ▪ Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) ▪ Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5) ▪ Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

¹¹ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

¹² Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) ▪ Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) ▪ Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) ▪ Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater) ▪ Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38] ▪ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) ▪ Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.lgs. 21/2018] ▪ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) ▪ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) ▪ Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

¹³ Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998) [modificato dal D. Lgs. 107/2018] ▪ Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998); Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) ▪ Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

- lavoro ex Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001 (Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018)¹⁴;*
- *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ex Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001 (Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007 e modificato dalla L. n. 186/2014 e da D.Lgs.n.195 del 8 novembre 2021)¹⁵;*
 - *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ex Art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/01) (Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 184/2021 e modificato D.L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023)¹⁶;*
 - *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ex Art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001 (Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009)¹⁷;*

¹⁴ Omicidio colposo (art. 589 c.p.) ▪ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

¹⁵ Ricettazione (art. 648 c.p.) ▪ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) ▪ Auto riciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

¹⁶ Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 *ter* c.p.); detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.).

¹⁷ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 letto. a) bis) ▪ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3) ▪ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per Aggiornato alla data del 22 gennaio 2020 (ultimo provvedimento inserito: Legge 19 dicembre 2019, n. 157) 5/7 rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1) ▪ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2) ▪ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941) ▪ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941) ▪ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941).

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* ex Art. 25-*decies*, D. Lgs. n. 231/2001 (Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009)¹⁸;
- *Reati ambientali* ex Art. 25-*undecies*, D. Lgs. n. 231/2001 (Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011 e modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018)¹⁹;
- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* ex Art. 25-*duodecies*, D. Lgs. n. 231/2001 (Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161)²⁰;
- *Razzismo e xenofobia* ex Art. 25-*terdecies*, D. Lgs. n. 231/2001 (Articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167 e modificato dal D. Lgs. n. 21/2018)²¹;
- *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati* ex Art. 25-*quaterdecies*, D. Lgs. n. 231/2001 (Articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019)²²;

¹⁸ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

¹⁹ Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) ▪ Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.) ▪ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.) ▪ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.) ▪ Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.) ▪ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.) ▪ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.) ▪ Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6) ▪ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. n.152/2006, art. 137) ▪ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. n.152/2006, art. 256) ▪ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs. n. 152/2006, art. 257) ▪ Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 259) ▪ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. n.152/2006, art. 258) ▪ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 21/2018] ▪ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-*bis*) ▪ Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279) ▪ Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 8) ▪ Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9) ▪ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

²⁰ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.lgs. n. 286/1998) ▪ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. n. 286/1998)

²¹ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.) [aggiunto dal D.lgs. n. 21/2018]

²² Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) ▪ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

- *Reati Tributari ex Art. 25-quinquiesdecies*, D. Lgs. n. 231/2001 (Articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato da D.Lgs. n. 75/2020 e dal D.Lgs.n.156/2022)²³;
- *Contrabbando ex Art. 25- sexiesdecies* D. Lgs. 231/01) (Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020)²⁴ ;
- *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale ex Art. 25 - septiesdecies* D.Lgs. 231/01 (Articolo aggiunto da L.n. 22 del 09 marzo 2022);
- *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici ex Art. 25-duodevicies* D.Lgs. 231/01 [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022];
- *Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ex Art. 12, L. n. 9/2013* (Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva);
- *Reati transnazionali ex L. n. 146/2006* (Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale)²⁵.

²³ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000) ▪ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000) ▪ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 Aggiornato alla data del 22 gennaio 2020 (ultimo provvedimento inserito: Legge 19 dicembre 2019, n. 157) 7/7 D.lgs. n. 74/2000) ▪ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000) ▪ sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000) Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) ▪ Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000) ▪ Indebita compensazione (art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000).

²⁴ ▪ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973) ▪ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973) ▪ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973) ▪ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973) ▪ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973) ▪ Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973) ▪ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973) ▪ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973) ▪ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973) ▪ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973) ▪ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* DPR n. 43/1973) ▪ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter* DPR n. 43/1973) ▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR n. 43/1973) ▪ Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973) ▪ Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

²⁵ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al D. Lg. 25 luglio 1998, n. 286) ▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) ▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.) ▪ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) ▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) ▪ Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.).

Ai sensi dell'art.3 della L. 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato ed attuato la Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, il reato commesso da «*un gruppo criminale organizzato*» possiede i requisiti della transnazionalità in presenza di (almeno) una delle seguenti circostanze:

- deve essere «*commesso in più di uno Stato*»;
- deve essere «*commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo*» deve avvenire «*in un altro Stato*»;
- deve essere «*commesso in uno Stato ma in esso*» deve essere «*implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato*»;
- deve essere «*commesso in uno Stato*» ma avere «*effetti sostanziali in un altro Stato*».

4. *Ambito di applicazione territoriale del Decreto: reati commessi all'estero*

Ai sensi dell'art. 4 del DECRETO, l'ente può comunque incorrere in responsabilità, e sottoposto alla legge italiana, per reati commessi in territorio estero.

Tale responsabilità può riscontrarsi nelle seguenti ipotesi:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente: un soggetto apicale o subordinato;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.²⁶;
- se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

²⁶ In tali casi, qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

5. Presupposti oggettivi e soggettivi di responsabilità

5.1. (segue) interesse e vantaggio dell'ente

Perché possa sorgere una responsabilità per l'ente, il reato, o l'illecito amministrativo, deve essere commesso «*nell'interesse o a vantaggio dell'ente*»; al contrario, non sorge alcuna responsabilità se il fatto illecito è stato commesso «*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*»

È importante sottolineare che il criterio dell'«*interesse*» si sostanzia nella finalità che induce alla realizzazione del reato, a prescindere dal suo concreto ed effettivo raggiungimento; il «*vantaggio*» consiste invece nel risultato positivo realmente ottenuto dalla condotta illecita, a prescindere degli obiettivi iniziali.

5.2. (segue) le persone fisiche autrici del reato

Gli illeciti devono essere realizzati da uno o più soggetti qualificati, che il DECRETO raggruppa in due categorie. I primi vengono definiti come «*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*», o da coloro che «*esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente*». Si tratta dei soggetti in c.d. «*posizione apicale*» quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, anche *di fatto*, la gestione e il controllo dell'ente. Al contrario, i secondi sono definiti come «*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali*» (c.d. «*subalterni*» o «*sottoposti*», tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti «*apicali*».

5.2.1. (segue) i reati commessi da soggetti «apicali»

Per quanto riguarda i reati commessi da soggetti in posizione «*apicale*», il DECRETO, all'art. 6, stabilisce una presunzione relativa di responsabilità dell'ente, nel senso che è prevista l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che, congiuntamente:

- «*l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*»;
- «*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*»;
- «*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*»;
- «*non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*».

5.2.2. (segue): i reati commessi da soggetti in posizione «*subordinata*»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «*subordinata*», l'ente può essere chiamato a rispondere solo laddove si accerti che «*la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*» (cfr. art. 7 del DECRETO).

La disciplina introduce un'ulteriore presunzione, questa volta a favore dell'ente: l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «*se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*». Specularmente a quanto in precedenza osservato, la colpa di organizzazione – declinata nella mancata direzione o vigilanza- non si presume *juris et de jure* e, dunque, senza ammissione di prova contraria, ed è esclusa nel caso in cui l'ente dimostri di aver efficacemente adottato e attuato un *Modello di Organizzazione e Gestione* (d'ora in poi anche il MODELLO).

5.3. *Efficacia esimente del Modello di organizzazione, gestione e controllo*

È esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un *Modello di Organizzazione e Gestione* idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

L'adozione di tale MODELLO non costituisce un adempimento necessario al quale l'ente è tenuto. Infatti, non è previsto alcun obbligo giuridico per l'impresa di dotarsi di un modello conforme alle indicazioni del DECRETO. Qualora, però, l'impresa non ne possieda uno, essa non potrà in alcun modo sottrarsi alla responsabilità amministrativa stabilita dal Decreto.

La mancata preventiva adozione o il mancato rispetto di *standard* doverosi attinenti all'organizzazione e all'attività dell'ente ai fini di prevenzione dei reati rappresenta dunque il presupposto di responsabilità dell'ente: configurante una sorta di "presunzione di colpa di organizzazione".

6. *Le sanzioni*

L'apparato sanzionatorio previsto dal DECRETO prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, oltre alle sanzioni della confisca e della pubblicazione della sentenza di condanna.

6.1. *(segue) le sanzioni pecuniarie*

Diversamente da quanto previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». Ogni illecito ne prevede un numero minimo ed uno massimo. Il numero di quote da applicare al caso concreto è stabilito dal giudice «*tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti*».

Il valore monetario della singola quota è anch'esso determinato dal giudice sulla

base delle «*condizioni economiche e patrimoniali dell'ente*», in termini tali da assicurare «*l'efficacia della sanzione*».

Sono previsti alcuni casi di riduzione²⁷ della sanzione pecuniaria così come casi di aggravamento²⁸.

6.2. (segue) le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, le quali sono applicate congiuntamente alle pecuniarie, rappresentano le conseguenze più gravose di un riconoscimento di responsabilità dell'ente.

Tra queste ritroviamo:

- dell'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- del divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Anche le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso: *a)* da un soggetto apicale; *b)* da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

²⁷ Più precisamente: a) qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo; b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità. La sanzione pecuniaria derivante da reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

²⁸ Nel caso dei reati di cui all'art. 25-*sexies* del Decreto, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Il Giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive all'ente anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado abbia, alternativamente:

- risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso- anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

6.3. Altre sanzioni

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, sono contemplate dal DECRETO altre due tipologie di sanzioni:

- la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato), salvo il risarcimento del danno;
- la pubblicazione della sentenza di condanna, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

7. Le vicende modificative dell'ente

Il DECRETO disciplina la responsabilità e le sue conseguenze pecuniarie e interdittive sull'ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

IL GRUPPO ISOCLIMA

ISOCLIMA S.P.A. è stata costituita nel 1977 e si rivolgeva inizialmente al mercato delle vetrate isolanti destinate al settore dell'edilizia ma successivamente, è cresciuta nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie per la realizzazione di pannelli trasparenti compositi ed ha costituito progressivamente intorno a sé un gruppo societario che si è nel tempo ampliato con acquisizione di vetrerie sia in Italia sia all'estero e in particolare in Messico, Croazia e più recentemente in USA.

Ad oggi infatti, fanno parte del Gruppo, oltre a ISOCLIMA S.P.A. anche IONTECH S.R.L. e LIPIK GLASS D.O.O. in Croazia (e ISOCLIMA DE MEXICO S.A.). Da ultimo sono state acquisite negli USA le società DLUBAK SPECIALTY GLAZING CORPORATION e GLOBAL SECURITY GLAZING, con impianti di produzione rispettivamente in Pennsylvania e in Alabama, per ora accorpate sotto l'unico controllo di ISOCLIMA SPECIALTY GLASS LLC.

Attualmente vanta una posizione di *leadership* mondiale nel settore dei vetri e delle superfici industriali trasparenti ad alte prestazioni ed è fornitore pressoché esclusivo di taluni tra i maggiori operatori in un'ampia serie di settori industriali che spaziano dall'aeronautico militare, all'*automotive*, ai più prestigiosi cantieri navali.

I prodotti consistono tutte in nuove soluzioni trasparenti ad alto contenuto tecnologico connotate per elevata resistenza balistica, soluzioni avanzate e certificate, mentre l'attività di *co-engineering* le permette di essere fornitore dei più prestigiosi gruppi automobilistici.

La SOCIETÀ come GRUPPO impiega circa 1.200 persone.

La crescita e lo sviluppo nel settore merceologico di riferimento - accompagnata da un forte e saldo senso di responsabilità sociale - è testimoniato da alcuni dati: la SOCIETÀ è titolare di 120 titoli brevettuali; la clientela è diffusa (il GRUPPO conta infatti più di 500 clienti fidelizzati) ma comunque selezionata e di elevato *standing*, anche istituzionale; il fatturato elevato di circa 140 milioni di euro è – per il 3% - reinvestito in ricerca e sviluppo; il 92 % dei rifiuti speciali prodotti è recuperato e non disperso, grazie a specifici procedimenti.

CODICE ETICO

ISOCLIMA ha altresì adottato un CODICE ETICO – parte integrante del MODELLO - che individua valori e principi fondamentali, criteri di comportamento e regole di condotta che devono ispirare e regolare le relazioni interne alla stessa così come quelle con soggetti esterni.

Si tratta infatti un compendio di obblighi giuridici e doveri morali che definiscono l'ambito responsabilità etica, morale, professionale e sociale di ciascun operatore e, così, dell'ente nel suo complesso.

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/01 DI ISOCLIMA S.P.A.**

1. *Il Modello di organizzazione, gestione e controllo: scopo e caratteristiche*

In questo quadro, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di adottare, con delibera dell'inserire data delibera il presente *Modello di organizzazione, gestione e controllo* perché costituisca normativa interna a ISOCLIMA, vincolante per tutti i suoi componenti.

Tale MODELLO rappresenta infatti, nel quadro complessivo del sistema dei controlli e presidi interni, il compendio delle regole operative e delle norme deontologiche cui tutti coloro che operano nell'azienda in funzione dei ruoli e delle specifiche attività svolte devono attenersi al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal DECRETO.

Il MODELLO è ispirato alle *Linee Guida* di CONFINDUSTRIA – nell'ultima versione del 2021- nonché alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza via via sviluppatasi in materia e, in particolare, è fondato sulle risultanze di un preliminare *risk assessment* e c.d. mappatura dei rischi delle diverse attività e servizi svolti da ISOCLIMA. Inoltre, lo stesso è da considerarsi integrato nel più ampio sistema di regole di *governance*, procedure interne e *policies*, presidi di controllo costituenti il tessuto organizzativo di ISOCLIMA.

Attraverso il MODELLO, ISOCLIMA intende così promuovere la diffusione, l'acquisizione personale e l'affermazione concreta di una cultura improntata alla *legalità ed al rispetto delle regole, ai principi di legittimità, corrette e trasparenza nello svolgimento delle proprie attività*.

STRUTTURA E METODOLOGIA DI REDAZIONE DEL MODELLO

Il MODELLO è costituito da:

- una PARTE GENERALE, che descrive l'insieme delle informazioni generali riguardanti i profili organizzativi della SOCIETÀ, i principi etici e di *governance* societaria, il processo di definizione del MODELLO medesimo e i suoi principi di funzionamento, nonché i meccanismi di concreta attuazione dello stesso; la composizione e i compiti dell'Organismo di Vigilanza; il sistema di comunicazione e diffusione del MODELLO e di formazione del personale; il sistema disciplinare, i rapporti c.d. infragruppo;
- una PARTE SPECIALE che consta nella rielaborazione ragionata delle attività e dei processi e sotto-processi c.d. sensibili alla realizzazione di illeciti e nella individuazione dei principi fondamentali per la redazione di protocolli e procedure.

È parte integrante del MODELLO e ad esso allegato il CODICE ETICO.

Sono altresì documenti correlati: *i)* il documento di *risk assessment*; *ii)* la procedura interna relativa alle segnalazioni; *iii)* il documento dei flussi informativi; *iv)* il catalogo aggiornato dei reati in versione sintetica ed in versione estesa.

Per quanto attiene alla c.d. PARTE SPECIALE, sulla base della tipologia dei reati richiamati nel D. Lgs. n. 231/2001, è stata effettuata un'analisi anche storica di ISOCLIMA, dei suoi processi operativi interni e delle attività che la stessa generalmente compie per la realizzazione delle proprie finalità, al fine di identificare e valutare l'esistenza di situazioni a rischio di commissione dei reati sopra citati.

Queste ultime sono state valutate in considerazione: della storia dell'ente; delle valutazioni legate al contesto organizzativo e alla struttura di ISOCLIMA; dell'attività svolta, incompatibile con alcune delle fattispecie sopra elencate; di una carenza di interesse o vantaggio per l'ente.

La mappatura dei processi esistenti ha costituito la base per analizzare il complesso delle attività di ISOCLIMA dal punto di vista dei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001.

La struttura organizzativa di ISOCLIMA è stata sottoposta ad una completa ricognizione dei processi da parte dei consulenti incaricati della redazione del MODELLO,

attraverso interviste ai dirigenti di “prima fascia” di ISOCLIMA, nonché l’esame della documentazione disponibile, con particolare riferimento al tessuto delle procedure interne che costituiscono il sistema di controllo interno.

All’esito di tale lavoro è stato individuato l’elenco dei processi potenzialmente “a rischio reato”, rappresentativi delle aree di attività, rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati presupposto, tra quelli indicati dal DECRETO, compatibili con la tipologia di attività svolta da ISOCLIMA.

La probabilità di commissione dei reati individuati dal DECRETO è stata valutata sulla base degli esistenti presidi di prevenzione e controllo, tenuto conto dell’attività di ISOCLIMA, del contesto in cui opera e della sua struttura organizzativa.

Il rischio è stato valutato tenendo conto sia della gravità dell’impatto della commissione del reato, in termini di sanzioni e di danno reputazionale, sia di probabilità di accadimento, correlata essenzialmente alla frequenza dell’attività a rischio, alla sua incidenza economica e alla fattibilità tecnica.

ADOZIONE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO E DELLE PROCEDURE

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione, la revisione e l'aggiornamento del MODELLO.

Modifiche tempestive al MODELLO dovranno essere apportate nelle seguenti circostanze:

- in caso di significative violazioni od elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;
- qualora siano individuate possibili aree di miglioramento a seguito delle attività di controllo e verifica dell'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi, "OdV");
- qualora intervengano mutamenti o modifiche: *i)* nel sistema normativo e regolamentare, anche nella parte autoformata, che disciplina l'attività di ISOCLIMA; *ii)* nella struttura societaria o nell'organizzazione o articolazione di ISOCLIMA o del GRUPPO; *iii)* dell'attività di ISOCLIMA o dei servizi offerti alla clientela; *iv)* di altri e diversi elementi e circostanze essenziali per l'esito della c.d. mappatura dei rischi e la definizione di nuove aree c.d. sensibili;
- qualora intervengano innovazioni interpretative a livello dottrinale o giurisprudenziale.

Le proposte di modifica del MODELLO sono sottoposte al preventivo parere dell'OdV.

Qualora il Consiglio ritenga di discostarsene deve fornire adeguata motivazione.

L'Amministratore delegato può però apportare modifiche di natura puramente formale, qualora esse risultino necessarie per una sua miglior chiarezza o efficienza. Le modifiche sono immediatamente comunicate all'OdV e al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica.

Una volta informate delle intervenute modifiche, le funzioni competenti provvedono alle modifiche delle procedure interne, laddove tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del MODELLO. Le nuove procedure e le modifiche di quelle esistenti devono essere tempestivamente comunicate all'OdV. Quest'ultimo segnala in forma scritta opportunità o necessità di modifica o revisione del MODELLO e delle sottostanti procedure, formulando eventualmente anche le proprie proposte.

DESTINATARI

Sono tenuti all'osservanza del MODELLO e sottoposti alle conseguenze per le violazioni dello stesso i seguenti soggetti:

- i componenti dell'Assemblea dei Soci e gli esponenti degli altri organi di ISOCLIMA da questa eletti;
- i lavoratori subordinati o parasubordinati di ISOCLIMA, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività o lavoratori distaccati da fornitori servizi;
- i Consulenti esterni;
- chiunque, pur non appartenendo ad ISOCLIMA, opera su mandato o nell'interesse della medesima;
- i terzi e le controparti in generale.

Il MODELLO costituisce infatti riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono a diverso titolo allo sviluppo delle varie attività di ISOCLIMA, interagendo con le articolazioni della Stessa. Nei contratti interni- patti fra soci o *partner*, ecc. – e in quelli con terze controparti dovrà essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti in tale documento.

I DESTINATARI sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del MODELLO, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati a diverso titolo con ISOCLIMA che riprova e sanziona qualsiasi comportamento in violazione o elusione, oltre che della legge, anche delle previsioni del MODELLO, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse di ISOCLIMA ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E FORMAZIONE

ISOCLIMA, al fine di dare efficace attuazione al MODELLO, assicura una corretta ed ampia comunicazione e divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione, così da renderlo un costante riferimento alle attività professionali e di supporto. I contenuti ed i principi del MODELLO sono quindi portati a conoscenza di tutti coloro che operano in nome e per conto di ISOCLIMA o che dall'esterno interagiscono con la stessa. In particolare, il testo del MODELLO sarà comunque disponibile sul sito internet (CODICE ETICO e PARTE GENERALE) e comunque oggetto di comunicazione ufficiale a tutti i DESTINATARI, al momento dell'approvazione o della revisione o aggiornamento, e al destinatario di nuovo ingresso o al momento dell'interazione con il soggetto terzo.

Inoltre, ISOCLIMA organizza periodicamente, anche in collaborazione con l'ODV, appositi programmi di formazione in materia per favorire una permanente assimilazione dei contenuti del MODELLO da parte dei DESTINATARI.

Le attività di formazione saranno diversificate per ruolo, livello, specifica attività di rischio in cui si opera - a seconda dei DESTINATARI cui saranno rivolte e improntate a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità.

La partecipazione ai programmi di formazione costituisce obbligo sottoposto a sanzione disciplinare. Saranno garantiti sistemi di rilevazione delle presenze e *test* di valutazione dell'apprendimento.

L'ODV monitora il livello di recepimento del MODELLO attraverso specifiche verifiche definite nel proprio regolamento.

ORGANISMO DI VIGILANZA

1. *Caratteristiche e composizione dell'Organismo e requisiti dei suoi componenti*

Il DECRETO richiede espressamente l'istituzione di un «*organismo dell'ente*» dotato di «*autonomia e poteri di iniziativa e controllo*» a fondamentale presidio della permanente efficacia ed efficienza del *Modello organizzativo*. A tale ORGANISMO è affidato il compito di vigilare continuativamente sul funzionamento e l'osservanza delle prescrizioni del MODELLO, sulla sua diffusa ed efficace attuazione, sulla sua conseguente effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati e di assicurarne il tempestivo e costante aggiornamento laddove risultino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e normative.

All'OdV non competono né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, ancorché relativi ad oggetti o questioni afferenti allo svolgimento delle proprie attività. Anche l'attività di controllo e di verifica, svolta dall'OdV, è strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del MODELLO e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali di ISOCLIMA.

La collocazione all'interno della struttura di ISOCLIMA e la scelta della composizione dell'OdV dovrebbero garantire a quest'ultimo determinate caratteristiche quali: stabilità, autonomia gerarchica rispetto agli altri organi e soggetti e di spesa, indipendenza di giudizio e di interessi, professionalità, onorabilità, efficienza operativa e continuità di azione.

Più precisamente, l'*autonomia e indipendenza* comportano che l'OdV nel suo complesso (ma considerando la posizione dei singoli componenti) sia dotato di:

- autonomi poteri di iniziativa e controllo e diritto accesso a documenti e informazioni, seppur nel rispetto delle leggi a tutela della *Privacy* o dello Statuto dei Lavoratori;

- adeguate risorse finanziarie;

e che lo stesso:

- operi alle dipendenze e risponda, nello svolgimento delle sue funzioni, solo al massimo

organo di vertice gerarchico, cioè al Consiglio, e non partecipi e contribuisca direttamente o indirettamente alla funzione gestoria, amministrativa e di attuazione delle decisioni degli altri organi;

- non sia sottoposto ad alcuna forma di sindacato, autorizzazione, interferenza o di condizionamento da parte di soggetti esterni o interni a ISOCLIMA;
- non si trovi in situazioni di (anche solo potenziale) conflitto di interessi per qualsiasi ragione di natura personale, familiare o professionale.

Ovviamente, L'ORGANISMO mantiene autonomia e indipendenza pur nella aperta e leale, razionale ed efficiente cooperazione con gli altri organi e con le strutture di ISOCLIMA.

Il requisito della professionalità presuppone che l'OdV, sia a livello collegiale sia considerando i singoli componenti, possieda adeguate competenze specialistiche e tecnico professionali, in materia di *compliance* e di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e obiettività di giudizio.

Il requisito dell'onorabilità implica l'assenza di cause di ineleggibilità per i singoli componenti²⁹.

Per garantire il requisito della stabilità e della continuità di azione e tenuto conto delle caratteristiche della propria struttura organizzativa nonché delle attività e del rischio potenziale di commissione di reati, ISOCLIMA ritiene opportuno ed efficace identificare il proprio OdV in un organo collegiale costituito *ad hoc* ed individuato in due componenti – uno interno espressione della Funzione Qualità ed uno esterno, con ruolo

²⁹ Condizioni quali:

- si trovi nelle situazioni previste dall'art. 2382 c.c. (cioè sia stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- sia stato sottoposto a misura di prevenzione (cfr. legge 1423 del 1956, legge 575 del 1965 e legge 646 del 1982, oggi abrogate e sostituite dal D.lgs. n. 159 del 2011, c.d. Codice Antimafia), salvi gli effetti della riabilitazione;
- abbia subito una sentenza di condanna definitiva, salvo - anche qui - che sia intervenuta riabilitazione, oppure abbia subito una sentenza di patteggiamento, salvo che sia sopravvenuta l'estinzione del reato, per uno dei reati contemplati nel Decreto:
- a pena detentiva per un reato previsto dalla normativa speciale che regola il settore assicurativo, bancario, finanziario, creditizio, dalla normativa in materia di mercati e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento e in materia tributaria;
- alla pena della reclusione per un reato societario (libro V titolo XI del Codice Civile) o per un reato fallimentare (Regio decreto n. 267 del 1942, c.d. Legge fallimentare);
- alla reclusione non inferiore a 6 mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio, l'economia pubblica;
- alla reclusione non inferiore ad 1 anno per qualsiasi delitto non colposo.

di Presidente, di estrazione legale - chiamati a svolgere esclusivamente e in via continuativa le funzioni stabilite dall'art. 6 del DECRETO e in questa sede brevemente richiamate.

2. *Nomina, decadenza, revoca e recesso*

La nomina dei componenti dell'Organismo è atto riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, che dia espressa illustrazione della sussistenza dei requisiti *supra* illustrati: professionalità, onorabilità e assoluta indipendenza.

La durata dell'incarico dell'Organismo è stabilita in un triennio, con possibilità di rinnovo una sola volta e per ulteriore triennio, mentre nel provvedimento di nomina è definito il compenso.

Alla scadenza del mandato, il collegio "cessato" continuerà a svolgere il proprio incarico *in itinere* sino all'effettiva nomina dei nuovi componenti (c.d. *prorogatio*).

La revoca è di competenza del Consiglio in presenza di giusta causa (ad es. infedeltà, inefficienza, negligenza, imperizia, grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello, violazione obblighi riservatezza dallo stesso previsti). In caso di revoca, si procede ad una tempestiva sostituzione del componente revocato con uno nuovo.

Sono inoltre cause di decadenza:

- l'impossibilità sopravvenuta di svolgere adeguatamente il proprio compito;
- la perdita dei requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, nonché dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità già enunciati;
- l'assunzione di incarichi esecutivi, operativi o delegati.

Spetta al Consiglio accertare la presenza di una causa di decadenza. I componenti dell'Organismo devono comunicare tempestivamente al Consiglio l'avvenuta perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi.

L'Organismo si intende altresì decaduto laddove ISOCLIMA incorresse in sentenza di condanna o di patteggiamento (*ex artt. 444 e ss. c.p.p.*) passate in giudicato per un illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del DECRETO. In tali ipotesi, il C.d.A. provvede

tempestivamente a nominare un nuovo ODV, fermo restando l'operatività in itinere dell'ODV cessato.

Ciascun componente dell'Organismo può recedere dalla carica con preavviso scritto comunicato con raccomandata A/R o via PEC di almeno 30 giorni.

3. Modalità di azione

L'ORGANISMO provvederà a disciplinare liberamente le regole del proprio funzionamento interno (modalità di convocazione, gestione delle riunioni, calendarizzazione delle stesse e organizzazione delle attività, gestione delle informative e delle risultanze delle attività etc.) attraverso un proprio specifico regolamento.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite ALL'ORGANISMO e dei contenuti professionali specifici necessari a farvi fronte, esso è supportato, a richiesta, dalle strutture di ISOCLIMA, secondo le regole e i principi dettati nel proprio regolamento; infine, tramite spendita del proprio *budget*, lo stesso può avvalersi del supporto di altri soggetti esterni alla Società il cui contributo si renda necessario od opportuno. Tali consulenti esterni devono ovviamente possedere i medesimi requisiti dei componenti dell'ODV e rispondere solo a quest'ultimo.

4. Budget

L'ORGANISMO per far fronte ad ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti può esercitare autonomi poteri di spesa nell'ambito di un *budget* appositamente dedicato e deliberato annualmente, su proposta dell'ORGANISMO stesso, dal Consiglio.

Inoltre, l'ORGANISMO può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi, lo stesso deve informare il C.d.A. nella riunione immediatamente successiva.

5. Riservatezza

I componenti dell'ORGANISMO, nonché i soggetti dei quali l'ORGANISMO a qualsiasi titolo si avvale, sono ovviamente vincolati dall'obbligo alla riservatezza su tutte le informazioni, fatti e circostanze apprese nell'esercizio delle loro funzioni e nell'ambito attività.

Sono legittimati a trattare dati in conformità alla normativa sulla *Privacy* e alle indicazioni del Garante.

6. Funzione e poteri dell'ORGANISMO

L'ORGANISMO vigila: *i)* sull'efficacia ed adeguatezza del MODELLO in riferimento alla struttura organizzativa di ISOCLIMA ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati; *ii)* sull'applicazione e sull'osservanza del MODELLO da parte dei DESTINATARI; *iii)* sull'opportunità di aggiornamento del MODELLO in caso di mutate condizioni organizzative e/o normative.

Al fine di un pieno esercizio della funzione di vigilanza, l'ORGANISMO dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni di ISOCLIMA, compresi gli organi, i soci, tutti i consulenti ed i dipendenti nonché i soggetti terzi che interagiscono con quest'ultima e che esercita nel costante rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei singoli interessati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- svolge periodica attività ispettiva e di controllo, anche a campione, la cui cadenza temporale è, nel minimo, motivatamente predeterminata dall'ORGANISMO stesso, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie delle attività sensibili e dei loro punti critici;
- si riunisce almeno trimestralmente e delle riunioni redige verbale e custodisce copie;
- ha diritto di accesso, anche senza preavviso, a tutte le informazioni, da chiunque detenute, concernenti le attività a rischio;

- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, anche a tutti soggetti esterni tenuti, nei limiti previsti, all'osservanza del MODELLO;
- gli incontri con i diversi organi di ISOCLIMA devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita sia presso L'ORGANISMO che presso gli altri organi;
- può effettuare ispezioni;
- riceve periodicamente, secondo una frequenza temporale motivatamente predeterminata dall'ORGANISMO medesimo con un proprio regolamento dei flussi informativi, rapporti e informazioni;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione le segnalazioni per l'eventuale adozione di procedure sanzionatorie, fermo restando che l'adozione dei provvedimenti rimane di competenza delle funzioni a ciò preposte;
- sottopone il MODELLO e le procedure adottate per la sua concreta attuazione a verifica periodica, secondo le cadenze temporali ritenute opportune dall'ORGANISMO e comunque almeno ogni sei mesi, e ne propone l'aggiornamento all'Organo decisionale, secondo quanto previsto dal presente MODELLO;
- salvo criticità rilevate che richiedano maggior tempestività nella segnalazione, redige e una relazione scritta sull'attività svolta, inviandola, unitamente a un motivato rendiconto delle spese sostenute, al Consiglio di Amministrazione;
- può richiedere la convocazione e l'incontro con gli altri organi e responsabili di ISOCLIMA; questi, a loro volta, possono richiedere un confronto diretto con l'ORGANISMO;
- deve redigere un piano annuale per le attività dell'anno successivo da sottoporre, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione;
- deve coordinarsi con le funzioni competenti per la definizione dei programmi di formazione, dei canali di distribuzione e del contenuto delle comunicazioni periodiche.

7. Flussi informativi periodici

Presupposto di un efficace ed efficiente attività di vigilanza dell'OdV è una adeguata e sempre aggiornata informazione in merito alla realtà dell'ente e, in particolare, di tutto quanto inerente alle condotte, i fatti e le circostanze relative alle aree più sensibili alla commissione di reato. Per tale motivo, l'ORGANISMO deve poter disporre ed accedere a tutti i dati e le informazioni relative a ISOCLIMA che possano avere rilevanza ai sensi del DECRETO.

La mancata collaborazione con l'ORGANISMO sul piano informativo costituisce illecito disciplinare ai sensi del MODELLO.

Devono perciò essere trasmesse all'ORGANISMO, obbligatoriamente e secondo le scadenze periodiche stabilite, da parte di tutti i DESTINATARI del MODELLO ed in particolare da parte di coloro che l'ORGANISMO individuerà, ai sensi di apposito regolamento flussi, quali responsabili dell'informativa, comunicazioni relative – quantomeno – a:

- le anomalie o atipicità emerse e riscontrate nell'ambito dell'ordinaria operatività e, in particolare, tutte le condotte che risultino in contrasto o in difformità o comunque non in linea con le previsioni del presente MODELLO;
- tutte le notizie utili in relazione alla effettiva attuazione del MODELLO, a tutti i livelli, ivi comprese tutte le informazioni relative a modifiche dell'organizzazione interna, che potrebbero comportare variazioni nelle attività a rischio di commissione reati previsti dal DECRETO: variazioni dello Statuto, della struttura organizzativa, del sistema di deleghe e poteri, variazioni delle aree di rischio;
- le operazioni significative che ricadono nelle aree definite a rischio, come individuate e descritte nella PARTE SPECIALE del presente MODELLO o, in generale, tutte le informazioni ritenute rilevanti;
- ogni proposta o richiesta illecita o sospetta avanzata da appartenenti alla P.A. o da soggetti "pubblicisticamente" qualificati;

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano ISOCLIMA e alcuno dei DESTINATARI del MODELLO;
- le richieste di assistenza legale o altre segnalazioni inoltrate dai alcuni dei DESTINATARI in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti per i reati di cui al DECRETO e riferibili a ISOCLIMA;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti ed alle eventuali misure irrogate ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del MODELLO;
- le conclusioni di verifiche interne o valutazioni eventualmente realizzate;
- in via periodica, ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del MODELLO.

Se necessario, e salvo quanto previsto in apposito regolamento flussi autonomamente redatto sulla base dell'andamento della propria attività di vigilanza e delle relative risultanze, l'ORGANISMO può indicare al Consiglio di Amministrazione le modifiche e le integrazioni da inserire nell'elenco suddetto.

Gli obblighi di segnalazione dei soggetti terzi in rapporto con ISOCLIMA saranno specificati in apposite clausole inserite nei mandati conferiti e nei contratti stipulati.

Segnalazioni di comportamenti illegittimi e c.d. Whistleblowing

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (“Decreto whistleblowing”), adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha modificato, rendendola autonoma ed aggiornandola, la disciplina

dell'istituto del c.d. "whistleblowing", ossia delle segnalazione di condotte illecite all'interno dell'impresa.

In ossequio a quanto previsto dal Decreto whistleblowing - ed anche in ragione della nuova formulazione dell'art. 6, comma 2-bis, del Decreto 231 – ISOCLIMA ha implementato dei canali di segnalazione interni, specificatamente dedicati alle segnalazioni di condotte potenzialmente illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle mansioni svolte e/o del contesto lavorativo aziendale di [Società] nel quale opera o ha operato³⁰.

In conformità a quanto previsto dal Decreto whistleblowing, la Società ha adottato una propria procedura interna (la "Procedura Whistleblowing") che individua l'ambito delle condotte o dei fatti potenzialmente illeciti che possono essere oggetto di segnalazione, le modalità con le quali effettuare la segnalazione, coloro che hanno titolo ad effettuare la segnalazione (dipendenti, collaboratori e tutti coloro che operano nel contesto lavorativo aziendale di [Società]) e le tutele ed i diritti che sono riconosciuti agli stessi.

ISOCLIMA ha individuato un organismo plurisoggettivo (cd. "Gestore delle Segnalazioni"), dotato di autonomia, indipendenza e continuità di azione, al quale è stato affidato il compito di ricevere e gestire le segnalazioni interne e svolgere tutte le attività contemplate dall'art. 5 del Decreto whistleblowing (Gestione del canale di gestione interna). In tale contesto, il Gestore sarà, tra l'altro, tenuto a:

- verificare che tutti i canali di comunicazione siano attivi e fruibili da parte degli aventi diritto;
- ricevere e processare la segnalazione;
- mantenere confidenziale e riservato il contenuto delle segnalazioni e l'identità del segnalante;
- interagire con le altre funzioni della Società e se del caso con l'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della riservatezza stabilita dalla norma.

Le segnalazioni, per poter essere prese in considerazione, devono essere circostanziate, vale a dire, il segnalante deve avere fondati motivi di ritenere che sia in

³⁰ Cfr articolo 3 del Dlgs 24/2023

corso, sia avvenuto o possa accadere un fatto illecito che comporti la commissione di una violazione rilevante ai sensi del Decreto whistleblowing. È pertanto opportuno che ogni segnalazione, al fine di essere ritenuta circostanziata, sia corredata dai seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- l’indicazione degli elementi circostanziali di tempo e di luogo riguardanti i fatti segnalati;
- le generalità del segnalato se conosciute, ovvero altri elementi idonei a identificare il soggetto segnalato;
- l’eventuale indicazione di altri soggetti che possano confermare i fatti oggetto di segnalazione ovvero aggiungere altri elementi essenziali alla stessa;
- i documenti che possano avvalorare e/o confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione e/o elemento essenziale che possa fornire utile riscontro dei fatti segnalati.

Le segnalazioni devono essere portate a conoscenza del Gestore delle Segnalazioni mediante uno dei seguenti canali:

- invio di segnalazione scritta o messaggio vocale attraverso la piattaforma IntegrityLog Isoclima raggiungibile all’indirizzo <https://isoclimagroup.integrity.complylog.com>
- invio di una raccomandata inviata al seguente indirizzo all’indirizzo del Gestore delle Segnalazioni ISOCLIMA, ovvero l’Avv. Cristiana Tacchetto e il Dott. Tiziano Strata e, domiciliato presso lo Studio Legale dell’Avv. Cristiana Tacchetto, Via Prima Strada n. 6, 30032 Fiesso d'Artico (VE). Sulla busta chiusa, in caso di segnalazione cartacea, dovrà essere indicato: “Riservato – Confidenziale”.

Il Gestore delle Segnalazioni agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza e l’anonimato circa l’identità, fatti, comunque, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Si rammenta inoltre che, coloro i quali violino le misure di tutela del segnalante, così come i segnalanti che effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate, possono essere soggetti all’applicazione di sanzioni disciplinari, come

richiamato nel presente Modello. Il Gestore delle Segnalazioni e l'OdV si relazioneranno su base continuativa con riferimento alle rispettive attività ed alle informazioni, segnalazioni e report che eventualmente dovessero ricevere o che dovessero acquisire. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tali organismi provvederanno a segnalare e/o comunicare tempestivamente l'un l'altro:

- qualsiasi violazione del Modello o del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza;
- eventuali carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il pericolo di commissione di violazioni del Modello e/o del Codice Etico;
- ogni altra informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle rispettive funzioni.

In particolare, il Gestore delle Segnalazioni e l'OdV si consulteranno al fine di verificare, caso per caso, quale dei due organismi abbia la competenza ad intervenire nelle singole questioni ad essi segnalate o sulle quali abbiamo acquisito informazioni. Nel caso in cui la singola problematica rientri nella sfera di competenza di entrambi gli organismi, essi coordineranno le rispettive attività al fine di promuovere un'azione comune, senza che, per altro, ciò rappresenti un limite o vincolo alla reciproca autonomia.

REPORTING DELL'ORGANISMO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'OdV riferisce con relazione scritta, su base periodica annuale al Consiglio di Amministrazione, l'esito delle proprie attività di vigilanza e controllo. Ovviamente, laddove necessario o anche solo opportuno, l'ORGANISMO informerà tempestivamente il Consiglio di specifici fatti o circostanze.

L'ORGANISMO potrà inoltre essere convocato dai diversi organi di ISOCLIMA ogni qualvolta ritenuto opportuno, per essere ascoltato in merito a specifici fatti o accadimenti o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione di reati.

DOCUMENTAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO

Anche le attività svolte dell'ORGANISMO devono essere documentabili e tracciabili.

La documentazione relativa alla propria attività è conservata dall'ORGANISMO in un apposito archivio (sia informatico che cartaceo) per un periodo di 10 anni, salvo l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti garantiti in favore degli interessati.

L'accesso al *database* è consentito esclusivamente all'ORGANISMO e/o ai soggetti da questo delegati.

IL SISTEMA DISCIPLINARE

Elemento fondamentale ed imprescindibile di un Modello organizzativo adeguato nonché effettivamente ed efficacemente attuato, - con valenza scriminante della responsabilità dell'ente – è certamente la predisposizione, da parte di quest'ultimo, di un autonomo – ma integrato - sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MODELLO stesso.

1. Ambito soggettivo applicabilità

Il sistema disciplinare si applica a tutti i DESTINATARI del MODELLO e delle sue regole: devono quindi essere previste come applicabili sanzioni differenziate a seconda delle categorie: per i soci, i componenti degli Organi, i consulenti, i dipendenti (e tutte le tipologie di lavoratori assimilabili per condizione subordinata o para subordinata) nonché per i terzi.

2. Competenza

La competenza per l'azione disciplinare spetta, come stabilito, al Consiglio di Amministrazione.

Ogni violazione o elusione del MODELLO o delle PROCEDURE di attuazione dello stesso, da chiunque commessa nonché l'applicazione di una sanzione per violazione MODELLO o delle PROCEDURE stabilite per la sua attuazione, deve essere però immediatamente comunicata, per iscritto, all'ORGANISMO.

3. Procedimento sanzionatorio

Ad ogni notizia di violazione del MODELLO, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa.

In particolare, nella fase di accertamento sarà contestato l'addebito e sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare congrua e proporzionata alla gravità della violazione commessa. Le sanzioni sono irrogate, per i dipendenti, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da eventuali normative speciali applicabili.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

L'applicazione di misure sanzionatorie, correlata ad ogni violazione del MODELLO, non pregiudica né modifica ulteriori ed eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto.

VIOLAZIONI DEL MODELLO E RELATIVE SANZIONI

In ossequio ai principi di legalità, tipicità delle violazioni e delle sanzioni, ISOCLIMA assicura a tutti i DESTINATARI conoscenza delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel MODELLO, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

1. Criteri di applicazione

Nell'ambito delle sanzioni previste, in osservanza al principio di proporzionalità e gradualità, dovranno essere considerati per la scelta e la valutazione i seguenti criteri:

- gravità e consistenza delle violazioni e circostanze correlate;
- intenzionalità del comportamento o grado della negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;

- collocazione e tipologia professionale dell'autore e suo grado di autonomia;
- eventuale reiterazione nel compimento del medesimo fatto nell'ambito del biennio precedente;
- gravità ed entità del danno o del rischio cui ISOCLIMA ritiene di essere stato esposto a seguito della condotta censurata.

Gli stessi criteri sono utilizzati per la valutazione del danno e dell'eventuale risarcimento.

2. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati – dipendenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal MODELLO costituisce adempimento, da parte dei dipendenti dell'ISOCLIMA, degli obblighi previsti dall'art. 2104 co. 2° c.c.; il contenuto del medesimo MODELLO rappresenta, dunque, parte sostanziale ed integrante dei predetti obblighi.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al MODELLO da parte dei dipendenti di ISOCLIMA costituisce quindi illecito disciplinare.

Le tipologie di sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti sono previste nel Contratto collettivo Nazionale di lavoro applicato in ISOCLIMA.

Conformemente alle normative richiamate, i comportamenti che costituiscono violazione del MODELLO e le relative sanzioni, progressivamente applicabili secondo il caso concreto, sono i seguenti:

1. Incorre nel provvedimento di "richiamo verbale" il lavoratore che violi una qualsiasi delle procedure interne previste dal MODELLO o adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO stesso;
2. incorre nel provvedimento di "ammonizione scritta" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal MODELLO o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree "sensibili" (o "a rischio"), un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO;
3. incorre nel provvedimento della "multa", non superiore all'importo di 4 ore della normale retribuzione, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste

- dal MODELLO, o adottando un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo;
4. incorre nel provvedimento della “sospensione” dal servizio e dal trattamento retributivo per un periodo non superiore a 10 giorni il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal MODELLO, o adottando un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO, arrechi danno alla ISOCLIMA compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nel biennio nelle mancanze di cui ai punti 1, 2, 3;
 5. incorre nel provvedimento del “licenziamento con preavviso” il lavoratore che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO e diretto in modo univoco al compimento di un reato previsto e sanzionato dal DECRETO;
 6. incorre nel provvedimento del “licenziamento senza preavviso” il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del MODELLO, tale da determinare la concreta applicazione a carico della ISOCLIMA delle misure previste dal DECRETO, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nel biennio nelle mancanze di cui al punto 4.

3. *Misure nei confronti dei Consulenti*

I comportamenti tenuti dai Consulenti in violazione delle disposizioni del MODELLO o delle PROCEDURE interne correlate rilevano secondo quanto previsto nei relativi contratti. Analogamente avviene per comportamenti od omissioni - connotati da imperizia o negligenza rispetto alle competenze professionali richieste dalla natura dell'incarico - che siano state di ostacolo alla scoperta di violazioni del MODELLO o di veri e propri reati ai sensi del DECRETO.

Le sanzioni, graduate e progressive in relazione ai criteri di valutazione espressi *supra*, possono consistere in:

- richiamo verbale;
- diffida scritta;

- sospensione dalle attività svolte di durata differenziabile;
- recesso o risoluzione del contratto.

Resta salvo il diritto di ISOCLIMA al risarcimento del danno conseguente alle condotte incriminate, ivi inclusi i danni derivanti da eventuale provvedimento di condanna.

4. Misure nei confronti dei componenti degli Organi interni

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del MODELLO da parte di singoli componenti del Consiglio di Amministrazione e/o di altri organi interni, l'ORGANISMO dovrà tempestivamente informare dell'accaduto, con relazione scritta, gli organi di appartenenza il soggetto che ha commesso la violazione nonché l'Assemblea dei Soci.

Quest'ultima potrà assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti.

Resta sempre salvo il risarcimento di ogni danno arrecato alla SOCIETÀ.

5. Misure nei confronti di terzi esterni

La violazione da parte di terze controparti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la SOCIETÀ, delle prescrizioni e regole contenute nel MODELLO per quanto agli stessi applicabili, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti (o in specifici altre formule negoziali).

In caso di violazione di tale obbligo, potrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salvo il diritto di ISOCLIMA di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal MODELLO da parte dei suddetti soggetti terzi.

PRESTAZIONE DI SERVIZI INFRAGRUPPO

1. Prestazioni di servizi svolte a favore di società controllate

Le prestazioni di servizi svolte dalla SOCIETÀ a favore di società controllate che possono interessare attività e operazioni a rischio di cui alla successiva PARTE SPECIALE, devono essere disciplinate da un contratto in forma scritta che viene trasmesso all'OdV della SOCIETÀ.

In particolare, tale contratto deve prevedere:

- l'obbligo da parte della società beneficiaria del servizio di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla SOCIETÀ, ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- il potere dell'ORGANISMO della SOCIETÀ di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza, o funzione equivalente, della società beneficiaria del servizio, al fine del corretto svolgimento dei propri compiti in relazione allo svolgimento dei servizi richiesti alla SOCIETÀ;
- l'obbligo dell'ORGANISMO della SOCIETÀ di redigere, almeno una volta all'anno, una relazione concernente lo svolgimento delle proprie funzioni in relazione allo svolgimento dei servizi richiesti alla stessa. Tale relazione è comunicata al C.d.A. e all'Organismo di Vigilanza o funzione equivalente, della società beneficiaria del servizio;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni all'ORGANISMO della SOCIETÀ, ovvero - previa informazione a quest'ultimo - alle funzioni della stessa al fine del corretto svolgimento della vigilanza.

Per quanto riguarda la prestazione di servizi, la SOCIETÀ si attiene, oltre che al CODICE ETICO, a quanto stabilito nel MODELLO e dalle procedure stabilite per la sua attuazione, qualora la stessa svolga, per conto di altre società appartenenti al GRUPPO, servizi nell'ambito di attività od operazioni a rischio non contemplate dal proprio MODELLO, si

dota di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi.

Qualora la società del GRUPPO beneficiaria dei servizi resi richieda motivatamente alla SOCIETÀ il rispetto di procedure nuove o diverse da quelle previste dal presente MODELLO o stabilite per la sua attuazione, la SOCIETÀ si attiene a tali procedure solo dopo che il proprio ORGANISMO le abbia considerate idonee a prevenire il compimento dei reati e degli illeciti amministrativi.

L' ORGANISMO della SOCIETÀ cura l'adozione e il rispetto delle procedure contemplate nei paragrafi precedenti.

2. Prestazioni di servizi svolte da società controllate in favore della SOCIETÀ

Le prestazioni di servizi, svolte da società controllate in favore della SOCIETÀ, che possono interessare attività e operazioni a rischio di cui alla successiva PARTE SPECIALE, devono essere disciplinate da un contratto scritto.

Il contratto è comunicato all' ORGANISMO.

In particolare, il contratto di prestazione di servizi di cui al punto precedente, deve prevedere:

- l'obbligo, da parte della SOCIETÀ, di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni fornite ai fini dello svolgimento delle prestazioni richieste;
- il potere dell'ORGANISMO della SOCIETÀ di richiedere informazioni all'Organismo di vigilanza- o altra funzione equivalente- della società che presta i servizi, ovvero- previa informazione di quest'ultimo- alle Funzioni della società che presta i servizi, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza;
- il dovere dell'Organismo di vigilanza- o altra Funzione equivalente- della società che presta i servizi di redigere, almeno una volta all'anno, una relazione concernente lo svolgimento delle proprie funzioni in relazione allo svolgimento dei servizi richiesti dalla SOCIETÀ e di comunicare tale relazione al Consiglio di Amministrazione e all'ORGANISMO.

I contratti devono prevedere che la società controllata alla quale è richiesto il servizio si doti di un MODELLO o comunque di procedure idonee a prevenire la commissione dei reati e degli Illeciti amministrativi. Qualora non sia prevista l'adozione del MODELLO dalla legislazione che regola l'attività della società del GRUPPO, la SOCIETÀ deve verificare, sentito il proprio ORGANISMO, se l'assetto organizzativo e le procedure interne della società siano idonee a prevenire la commissione dei REATI e degli ILLECITI AMMINISTRATIVI.

La SOCIETÀ può chiedere motivatamente alla società che svolge le prestazioni di servizi, il rispetto di procedure nuove o diverse da quelle previste dal suo MODELLO, o stabilite per la sua attuazione. La società che presta i servizi dovrà attenersi a tali procedure solo dopo che il proprio Organismo, o funzione equivalente, le abbia considerate idonee a prevenire il compimento dei reati e degli Illeciti amministrativi.

L' ORGANISMO, qualora lo consideri necessario al fine della prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi, propone, sentite le funzioni competenti, che i contratti prevedano l'adozione, da parte della società controllata che presta il servizio, di specifiche procedure di controllo.